

BILANCIO

Valutazione delle partecipazioni: primo esercizio di applicazione del metodo del patrimonio netto

di **Federica Furlani**



L'[articolo 2426, comma 1, n. 4, cod. civ.](#), prevede che le **partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate** possano essere valutate, anziché con il metodo del costo, per un importo pari alla **corrispondente frazione del patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi di redazione del bilancio.

Per queste partecipazioni il **criterio del costo** ha degli evidenti limiti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, in quanto il valore è **svincolato dall'andamento della gestione della partecipata**.

L'uso del metodo del patrimonio netto risponde pertanto maggiormente alla logica del possesso di tali partecipazioni: non solo allo scopo di **trarre i frutti diretti dell'investimento** (dividendi), ma soprattutto per la **cointeressenza al risultato d'esercizio** e alla consistenza patrimoniale della partecipata.

Valutare con il **metodo del patrimonio netto** significa infatti **riconoscere i risultati della partecipata contestualmente alla loro formazione**, a prescindere dalla **distribuzione degli utili** e dal fatto che le perdite siano o meno **portate a riduzione del capitale della partecipata**.

Dal punto di vista **operativo**, in fase di rilevazione iniziale, e quindi al momento dell'acquisizione, la partecipazione viene iscritta in contabilità al **costo di acquisto**, comprensivo degli oneri accessori.

Quando, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, gli amministratori decidono di valutarla con il metodo del patrimonio netto, e questo può succedere anche in un esercizio successivo

rispetto a quello di acquisto, è necessario innanzitutto determinare la natura e la composizione della **differenza tra il costo d'acquisto e la corrispondente quota di patrimonio netto** riferito alla **data di acquisizione** o, in alternativa, **risultante dall'ultimo bilancio** della partecipata.

La medesima procedura va utilizzata anche nel caso di **successivi acquisti di ulteriori quote di partecipazione**.

L'Oic 17 precisa che *ai fini del calcolo della differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata nell'ambito del metodo del patrimonio netto, la data di acquisizione è quella tecnicamente da preferire ove siano disponibili le informazioni necessarie.*

Va evidenziato che la valutazione deve essere effettuata sulla base di una **situazione extracontabile, determinata partendo da quella patrimoniale a valori contabili**, che va poi **rettificata** sulla base dei valori correnti di attività e passività della partecipata: la **comparazione tra valori contabili e valori correnti** consente infatti di **individuare l'origine delle differenze tra il costo di acquisto e il valore contabile** del patrimonio netto, determinando così la natura ai fini del loro trattamento contabile.

Si possono pertanto presentare le seguenti **situazioni**.

Nel caso di **costo d'acquisto maggiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato**, le opzioni che si possono prospettare sono:

- il **maggior valore è attribuibile ad avviamento** della partecipata o a **maggiori valori dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata valutati a valore corrente**: in tal caso il maggior valore viene mantenuto all'attivo nella voce partecipazioni;
- il **maggior valore è attribuibile ad un "cattivo affare"**: la partecipazione va quindi svalutata e la differenza è imputata a conto economico nella voce D.19.a "*svalutazione di partecipazioni*".

Anche nel caso di **costo d'acquisto inferiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato**, le opzioni possono essere due, ovvero:

- nel caso di **minor valore attribuibile ad un "buon affare"**, la partecipazione viene iscritta al maggior valore del patrimonio netto rettificato rispetto al costo e la contropartita va imputata alla voce A.VI "*Altre riserve*", in una "*Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite*", non distribuibile;
- se invece la **differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione** o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, tale differenza rappresenta un "*Fondo per rischi e oneri futuri*" di cui si mantiene memoria extra contabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per

un **valore pari al costo sostenuto**, e il fondo memorizzato extra contabilmente è utilizzato negli **esercizi successivi a rettifica dei risultati negativi della partecipata**. Nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non si verifichino, sarà **riaccreditato a conto economico**.